



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove**, del mese di **giugno**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nome e Cognome	Carica	Pr.	As.
GINO MANTELLO	SINDACO	X	
UGO GROSSO	VICESINDACO	X	
ROBERTO BUSCHINO	CONSIGLIERE	X	
GIANCARLO TOMATI	CONSIGLIERE	X	
IRENE FORNERO	CONSIGLIERE		X
NORIS NELVA	CONSIGLIERE	X	
CARLO SELLA AGNESE	CONSIGLIERE		X
MARIA CRISTINA CIVADDA	CONSIGLIERE	X	
STEFANO MORO	CONSIGLIERE	X	
SALVATORE DI MICCO	CONSIGLIERE	X	
PIETRO FERRARIS	CONSIGLIERE	X	
CAPODIFERRO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
PIETRANTONIO MARCELLO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. CESARE CERETTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GINO MANTELLO** nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COME ALL'OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Responsabile del Servizio finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile di rilevanza esterna.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Ugo Grosso**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n.448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 (UNDICI) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi le determinazioni di competenza, compreso l’invio della presente e del Regolamento di cui al precedente punto 1), esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n.360 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GINO MANTELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

N° 122 R.P. **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Su conforme registrazione del messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 25/062014.

F.TO IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 05/07/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CESARE CERETTO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tavigliano, lì 25/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. CESARE CERETTO)